

COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - MODIFICA

L'anno DUENLIAUNDICI addì QUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 19,00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

				PRESENTI	ASSENTI
1	MATTEODO	Bernardino	SINDACO	X	
2	ANSALDO	Giuliano	VICE SINDACO	X	
3	RIGONI	Dante	CONSIGLIERE	X	
4	SOLERI	Gianluca	CONSIGLIERE	X	
5	CORNAGLIA	Mauro Giovanni	CONSIGLIERE	Х	
6	ROSSI	Gian Piero	CONSIGLIERE		XG*
7	MASTRORILLI	Mauro	CONSIGLIERE		XG*
8	GIUSIANO	Armando Luigi	CONSIGLIERE	X**	
9	MATTEODO	Maura	CONSIGLIERE		XG*
10	OLIVERO	Franco	CONSIGLIERE	Х	

^{*}GIUSITIFICATO

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

^{**} SI DA ATTO CHE ENTRA IN AULA ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE ARGOMENTO

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso:

- che questo Comune ha approvato con deliberazione consiliare nr. 5 del 25.03.2005 pubblicata per estratto sul BUR nr. 16 del 21.04.2005 il proprio R.E., ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L.R. 19/99, conforme a quello regionale tipo;
- che questo Comune ha approvato con deliberazione consiliare nr. 8 del 03.03.2006, pubblicata per estratto sul BUR nr. 12 del 23.03.2006, ai sensi dell'art. 3 comma 10 della L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 del proprio R.E., conforme a quello regionale tipo, nel testo che segue:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

- La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
- 2. La Commissione è composta da nr 7 componenti designati dall'Organo comunale competente; i componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e vice Presidente.
- 3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
- 4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.
- 5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
- I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.
- 7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

- 8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.
- 9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

visto:

- l'art. 9 comma 1 della L.R. 20 del 14.07.2009 che dispone
 - 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), è sostituito dal seguente:
 - "1. La nomina della commissione edilizia è facoltativa.".

ritenuto:

- opportuno recepire tale norma nel proprio regolamento edilizio, apportandovi le modifiche necessarie;
- altresì opportuno, sempre in conformità al regolamento edilizio tipo regionale, modificare il n. di componenti la medesima commissione da 7 a 4;
- che le modifiche al R.E. vigente devono essere disposte da questo Consiglio Comunale con le procedure seguite per l'approvazione del R.E. vigente;

Vista la L.R. 19/99, così come modificata dalla L.R. 20/2009;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n.0 ed astenuti n. 0, resi per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e da n. 7 Consiglieri votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente, come disposto al punto 2 successivo.
- 2) l'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:
 - "Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia
 - 1. La nomina della commissione edilizia è facoltativa.
 - 2. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
 - 3. Qualora il Comune intenda avvalersi della Commissione Edilizia, questa è composta da nr 4 componenti designati dall'Organo comunale competente; i componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e vice Presidente.

- 4. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
- 5. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.
- 6. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
- 7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.
- 8. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- 9. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.
- 10. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."
- 3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.
 - 6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
- Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)

N.reg. pubblic.

Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi daL 11/07/2011 al 26/07/2011

Li,11/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, 11/07/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele –
f.to LUBATTI Pier Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele -